



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 20 febbraio 2013

NUMERO AFFARE 00064/2013

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico dipartimento per l'impresa.

Interpretazione dell'art. 16, co. 6-*bis*, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2- Sanzione per mancata comunicazione al registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata delle società;

LA SEZIONE

Vista la relazione con il quale il Ministero dello sviluppo economico -Dipartimento per l'impresa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Roberto Garofoli;

PREMESSO

Il Ministro dello sviluppo economico ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in merito all'interpretazione dell'art. 16, co. 6-*bis*, d.l. 29 novembre 2008, n. 185

(convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), introdotto dall'art. 37, co. 1, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), secondo cui *“L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata”*.

Nel dettaglio, la questione sottoposta al Consiglio di Stato concerne l'individuazione delle conseguenze per l'impresa che, decorsi i previsti tre mesi di sospensione della domanda di iscrizione, non abbia provveduto alla integrazione della domanda stessa con l'indicazione, ancorchè tardiva, dell'indirizzo di posta elettronica certificata (di seguito anche PEC).

CONSIDERATO

Ritiene la Sezione che alla soluzione della questione interpretativa prospettata sia opportuno anteporre la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, prendendo le mosse dall'art. 16, co. 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, con cui il legislatore ha introdotto l'obbligo, per le imprese in forma societaria, di *“indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali”*.

Detta disposizione prevede, altresì, che *“Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata”*.

Sotto la vigenza del predetto art. 16, la mancanza della previsione di una specifica sanzione per le società inadempienti rispetto all'obbligo di indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ha indotto l'amministrazione a sostenere

l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 2630 c.c., rubricato “*Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi?*”.

Il quadro normativo tracciato è stato modificato per effetto dell'entrata in vigore del citato art. 37, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, che ha aggiunto il comma 6-*bis* al disposto dell'art. 16, d.l. n. 185 del 2008, prevedendo la specifica sanzione della sospensione, per tre mesi, della domanda di iscrizione al registro delle imprese per le società che non abbiano comunicato l'indirizzo di posta elettronica certificata, “in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile”.

Ci si è chiesti, tuttavia, cosa accada se, decorso il previsto periodo di tre mesi, l'impresa in forma societaria abbia persistito nel non comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata all'ufficio del registro delle imprese.

Diverse le opzioni interpretative in astratto prospettabili.

Secondo una prima impostazione, decorsi i tre mesi durante i quali resta sospesa la definizione della domanda, presentata dalla società, di iscrizione nel registro delle imprese, troverebbe applicazione l'art. 2630 c.c. e dunque la sanzione pecuniaria ivi prevista.

Si tratta di indirizzo che non persuade la Sezione, in quanto non coerente con la formulazione del citato art. 16, co. 6-*bis*, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, che assegna alla sospensione della domanda di iscrizione nel registro natura di misura definitivamente alternativa rispetto alla sanzione pecuniaria ascrivibile: è quanto desumibile, in specie, dal tenore letterale dell'art. 16, co. 6-*bis*, d.l. n. 185 del 2008, nella parte in cui contempla detta misura sospensiva “*in luogo*” della sanzione pecuniaria, da intendersi come “in sostituzione” della sanzione di cui all'art. 2630 c.c.

Evidente l'intento del legislatore di impedire il cumulo tra le due sanzioni, ovvero che all'una (la sospensione della domanda) segua l'altra (l'applicazione della sanzione pecuniaria).

Secondo una diversa impostazione, decorsi i tre mesi di sospensione di cui al predetto art. 16, l'ufficio competente dovrebbe procedere comunque all'iscrizione dell'impresa nel registro, la sanzione consistendo esclusivamente nella tardiva evasione della domanda presentata.

A supporto della tesi, oltre all'argomento letterale sopra richiamato, sono addotte valutazioni di carattere economico sociale, in specie quella secondo cui l'introduzione di obblighi per le imprese, volti a migliorare la qualità della p.a., in un'ottica di trasparenza rispetto alle vicende delle imprese stesse, non deve tradursi in un ostacolo alla loro attività.

Anche tale seconda ricostruzione non convince la Sezione lasciando priva di qualsivoglia reazione dell'ordinamento l'ipotesi più grave della persistente inosservanza dell'obbligo di comunicare l'indirizzo di PEC.

Secondo una terza impostazione, a cui la Sezione intende aderire, trascorsi inutilmente i tre mesi di sospensione di cui al comma 6-*bis* dell'art. 16, d.l. n. 185 del 2008, l'ufficio competente -allorché la società non abbia atteso alla comunicazione, ancorché postuma, dell'indirizzo di PEC- non può che respingere la domanda di iscrizione al registro delle imprese.

Si tratta di opzione desumibile dall'art. 16, d.l. n. 185 del 2008, laddove ascrive carattere essenziale alla comunicazione dell'indirizzo di PEC, nella prospettiva di semplificazione dei rapporti tra amministrazione ed impresa.

Detta interpretazione è oggi avvalorata dall'art. 5, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), nella parte in cui, dopo aver esteso l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di PEC - previsto dall'art. 16, d.l. n. 185 del 2008, per le imprese in forma societaria – alle imprese

individuali, dispone che *“L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l’indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata”*.

La Sezione, sulla base delle considerazioni sopra espresse, ritiene che la richiamata disposizione - ove qualifica come *“non presentata”* la domanda dell’impresa che non abbia integrato, ancorché tardivamente, la domanda di iscrizione al registro delle imprese, con la comunicazione dell’indirizzo di PEC entro il termine previsto - presenti natura ricognitiva di un precetto già implicitamente desumibile, per le imprese in forma societaria, dall’art. 16, d.l.n. 185 del 2008.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere nei termini di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Roberto Garofoli

IL PRESIDENTE
Alessandro Pajno

IL SEGRETARIO
Tiziana Tomassini